

Del. n. 55/2009/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 28 aprile 2009 Prot. n.5760/1/139, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, in materia di personale. Il quesito riguarda la possibilità di inserire nel fondo per il finanziamento delle risorse decentrate di cui all'art.31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del comparto regioni ed autonomie locali, relativo all'anno 2008, le economie conseguenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale maturate nel periodo 1 gennaio - 24 giugno 2008.

In particolare, afferma il Sindaco che il Comune alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008 non aveva ancora sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato relativa al 2008 e che le somme risultano regolarmente iscritte nel bilancio dell'ente.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. La materia oggetto della richiesta ha recentemente subito diverse modifiche. Infatti, è regolata dall'art.1, comma 59 della legge 662/96 come novellato dall'art.73, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 133/2008. La disposizione della legge 662/96 riguarda, in generale, la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale.

Essa, nella sua originaria formulazione, stabiliva che la somma derivante dal risparmio di spesa sopra richiamato costituisse per il 30% economie di bilancio, per il 50% "può essere utilizzata" ad incentivare la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni o per nuove assunzioni nel caso di esito negativo delle procedure di mobilità e la restante quota del 20% "è destinata" al miglioramento della produttività

individuale e collettiva. L'art. 73, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 133/2008, modifica l'articolo citato, facendo venir meno la destinazione del 20% al miglioramento della produttività e la quota del 50%, sopra citata, viene elevata al 70% ed è "destinata" (locuzione che sostituisce "può essere utilizzata") ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.

5. Il quesito in esame non riguarda l'interpretazione della norma, dal momento che il Comune richiedente ritiene scontata l'applicabilità alla fattispecie sottoposta dell'art. 73, comma 2 della legge 133/23008, concerne, invece, come esposto in premessa, la possibilità di utilizzare le economie di spesa maturate in periodo antecedente all'emanazione del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, in base alla disciplina prevista dal comma 59 dell'art.1 della legge n. 662/96 che rinviava alla contrattazione decentrata le decisioni sulle modalità ed i criteri di riparto di tali incentivi.

Nell'originaria formulazione della norma, quindi, il venti per cento del risparmio di spesa derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time doveva essere destinato al fondo di produttività individuale e collettiva.

La novella apportata dal d.l. n.112/08 al comma citato, pertanto, ha sottratto all'incentivo per la produttività la parte di risparmio dovuta alle economie conseguenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in assenza di disposizioni retroattive esplicite, l'originaria destinazione di tali quote al fondo per la produttività non può che considerarsi cessata solo a far data dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008), secondo le ordinarie regole sugli effetti della successione delle leggi nel tempo, senza, pertanto, pregiudicarne l'impiego per il periodo 1 gennaio 2008 - 24 giugno 2008. Inoltre, a nulla rileva il fatto che l'ente non abbia ancora perfezionato con le organizzazioni sindacali la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato relativa all'annualità 2008. In quella sede potranno essere definite le modalità e i criteri di riparto di tali incentivi per il 2008, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, fermo restando l'avvenuto accantonamento nell'ambito del bilancio in conto della gestione residui delle risorse relative alla quota del 20% dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale destinati al miglioramento della produttività individuale e collettiva del personale.

Peraltro, sul piano del bilancio dell'Ente avendo l'ente già approvato il rendiconto per l'anno 2008 entro i termini stabiliti dalla legge è in grado di conoscere l'ammontare delle somme impegnate per lo specifico scopo. Nel caso in cui le stesse non fossero accantonate nell'ambito della competenza dell'esercizio 2008 o lo fossero in misura inferiore risulta inibito l'utilizzo delle economie per le specifiche finalità non sussistendo il presupposto essenziale.

6. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.5760/1/139.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 16 giugno 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO